

ACCORDO QUADRO
TRA
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
E
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E

**L'ENEA- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito indicata come "ANAC", rappresentata dal suo Presidente Giuseppe Busia

e

il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito indicato come "RGS", rappresentata dal Ragioniere Generale dello Stato Biagio Mazzotta

e

l'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, rappresentata dal suo Presidente Gilberto Dialuce

in seguito denominate congiuntamente "Le Parti",

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell'economia e finanze le competenze in materia di programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica di verifica dei suoi andamenti, politica economica finanziari e di bilancio;

Vista la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, che all'articolo 14 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato acquisisce i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico privato, attraverso schemi, al fine di controllare e monitorare gli andamenti dei saldi di finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che, all'articolo 213, attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di

informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 26 giugno 2019, n. 103 che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato i compiti di analisi e monitoraggio sui saldi di finanza pubblica delle operazioni di partenariato pubblico privato ivi compreso l'esame normativo e l'elaborazione degli schemi contrattuali e delle convenzioni funzionali a tal fine;

Visto il *Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 di Eurostat* (2016) e successivi aggiornamenti, contenenti al paragrafo VI.4 indicazioni per il trattamento delle operazioni di partenariato pubblico-privato secondo il SEC 2010;

Vista la *Guide to the Statistical Treatment of EPC di Eurostat ed EPEC-BEI* (2018) che definisce le regole per il trattamento statistico delle operazioni di efficientamento energetico;

Vista la determina del Ragioniere Generale dello Stato dell'8 agosto 2013 che ha costituito il Gruppo di lavoro inter-istituzionale in materia di partenariato pubblico-privato (PPP) per l'elaborazione dello schema di contratto standard per la concessione della progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche e della "Guida alle Pubbliche Amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione di progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche mediante Società di progetto", nonché per l'individuazione di un set informativo per il monitoraggio delle operazioni di PPP;

Vista la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 2 luglio 2019 che ha esteso gli obiettivi, le finalità, le competenze e la composizione del Gruppo di lavoro inter-istituzionale in materia di partenariato pubblico privato (PPP), al fine di accelerare, ampliare e ottimizzare lo svolgimento dei relativi compiti, raggiungendo risultati condivisi dal più ampio numero di soggetti interni ed esterni;

Considerato che la determina prevede tra l'altro tra gli obiettivi del Gruppo di lavoro quello di elaborare uno schema di contratto standard EPC (Energy Performance Contract).

Vista la determina dell'Ispettore generale capo dell'Ispektorato generale per la finanza e la contabilità pubblica n. 45212 del 22/03/2022 di creazione e coordinamento dei sottogruppi di lavoro;

Considerato che l'Autorità nazionale anticorruzione è Componente dei Gruppi di lavoro inter-istituzionali in materia di partenariato pubblico privato, costituiti e coordinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale;

Visto l'accordo quadro RGS-ANAC del 23.12.2019 che prevede tra le attività da svolgere quelle relative alla predisposizione e approvazione congiunta del contratto tipo per l'EPC.

Considerato altresì che ENEA è Componente del sottogruppo di lavoro appositamente costituito nell'ambito del tavolo inter-istituzionale in materia di partenariato pubblico privato, con l'obiettivo di redigere lo schema di contratto standard EPC;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e in particolare l'articolo 14, comma 4 che prevede che "L'ENEA, entro 60

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con le Regioni, integra il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio di cui all'articolo 4-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, con gli elementi minimi di cui all'allegato 8"

Visto l'articolo 4-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che demanda all'ENEA il compito di mettere a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013;

Visto l'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 recante "Codice dei contratti pubblici" così' come novellato dall'art. 8, comma 5, lettera c-quater), della legge n. 120 del 2020 secondo il quale *"....Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici."*

Considerato che le operazioni di efficientamento energetico su edifici rientrano tra le operazioni di partenariato pubblico privato;

Ritenuto opportuno consolidare mediante il presente accordo, il proficuo rapporto di collaborazione intervenuto tra la Ragioneria Generale dello Stato, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'ENEA, al fine di realizzare, ciascuno per la propria competenza, l'obiettivo di diffondere una cultura responsabile del partenariato pubblico-privato nel nostro Paese sia a tutela della finanza pubblica sia della legalità;

Considerata la natura non vincolante dello schema di contratto standard che rappresenta una linea guida per gli Enti concedenti;

Considerata la necessità di approvare congiuntamente lo schema di contratto standard sopra citato nel rispetto delle competenze specifiche di ciascuna delle tre amministrazioni;

Considerato che in ottemperanza alle numerose raccomandazioni e indicazioni fornite da Eurostat al Governo italiano nell'ultimo quinquennio, e in particolare nel 2018, a fronte della crescente attenzione alla situazione del debito pubblico del nostro Paese, risulta necessario approntare misure idonee a strutturare correttamente le operazioni di efficientamento energetico secondo le regole del partenariato pubblico privato per governarne gli impatti sui saldi di finanza pubblica;

Considerata, pertanto, la necessità di individuare un idoneo strumento per la predisposizione di contratti di efficientamento energetico su edifici delle Pubbliche Amministrazioni costruiti in ragione di una corretta allocazione dei rischi tra le parti negoziali ai fini, sotto il profilo economico, di conseguire un corretto value for money; e sotto il profilo contabile e statistico, di consentire la classificazione dell'operazione off balance e di contabilizzare quindi il valore totale della stessa operazione (parte pubblica e parte privata) sul bilancio dell'ente concedente come non generativa di nuovo debito e di nuovo deficit con effetti positivi per la finanza pubblica.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente Accordo quadro ha ad oggetto la predisposizione e approvazione congiunta tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'ENEA del contratto standard di efficientamento energetico EPC su edifici delle Pubbliche Amministrazioni secondo quanto definito dalle linee guida EPEC, nell'esercizio e nel rispetto delle specifiche rispettive competenze in materia.

L'Accordo quadro è eseguito con le rispettive risorse umane e strumentali.

ART. 2

Il presente Accordo quadro resta in vigore fino alla conclusione dei lavori indicati nell'articolo precedente ed è suscettibile di tutte le integrazioni o modifiche atte all'espletamento degli adempimenti connessi e comunque funzionali all'adozione e diffusione dei documenti, previo accordo scritto delle parti.

Art. 3

Le Parti designano ciascuna un Referente per l'attuazione del presente accordo da comunicare alla sottoscrizione dello stesso.

ART. 4

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti.

ART. 5

Le Parti si impegnano a considerare e a mantenere riservati e a far mantenere riservati dai propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in virtù del presente Accordo quadro, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della *privacy*, nonché alla libera circolazione di tali dati.

ART. 6

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo quadro, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.

ART. 7

Il presente Accordo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Roma, 26 settembre 2022

Il Ragioniere Generale dello Stato
Dottor Biagio Mazzotta

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
Dottor Giuseppe Busia

Il Presidente dell'ENEA
Ing. Gilberto Dialuce

Atto firmato digitalmente